Parlamento europeo

2014-2019



Commissione giuridica

2016/0336(CNS)

13.9.2017

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Relatore per parere: Evelyn Regner

AD\1135637IT.docx PE602.928v04-00

BREVE MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La presente proposta, insieme alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (2016/0337 (CNS)), rappresenta un rilancio dell'iniziativa della Commissione del 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società nell'ambito dell'UE. L'obiettivo delle due proposte è quello di offrire una legislazione UE in materia che si adatti a un contesto economico che è diventato più globalizzato, mobile e digitale, in cui gli Stati membri incontrano sempre più difficoltà a lottare efficacemente contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva attraverso un'azione unilaterale al fine di proteggere le loro basi imponibili nazionali dall'erosione e contrastare il trasferimento degli utili.

II. Un'attuazione efficace del consolidamento

L'attuazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società è essenziale nella lotta volta a ottenere giustizia tra le imprese all'interno e al di fuori dell'UE dal punto di vista fiscale. Una delle principali minacce per la giustizia fiscale è la pratica largamente diffusa del trasferimento degli utili. Una volta attuata pienamente, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società consentirà di attribuire il reddito al luogo di realizzazione del valore attraverso una formula basata su tre fattori di pari peso che sono più resistenti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai prezzi di trasferimento. In questo modo, le lacune esistenti tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare in materia di prezzi di trasferimento, che rappresentano circa il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili nell'UE, potrebbero essere eliminate consentendo di effettuare un passo importante verso un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente. Di conseguenza, le due proposte dovrebbero essere considerate come un pacchetto unico e dovrebbero essere attuate fianco a fianco per conseguire una maggiore giustizia fiscale. La base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere attuata entro la fine del 2020.

Per quanto riguarda l'equità generale dei nostri sistemi fiscali, le società devono sostenere la propria parte dell'onere, e pertanto è fondamentale che le nuove esenzioni fiscali non provochino un'erosione della base imponibile. È necessario sostenere le misure volte a incentivare i soggetti privati a investire nell'economia reale, dato che l'attuale carenza di investimenti nell'UE è una delle principali cause delle sue difficoltà economiche. Tuttavia è necessario studiare attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto se il loro impatto positivo sull'occupazione e la crescita è evidente escludendo qualsiasi rischio di creare nuove lacune nel sistema fiscale. Pertanto l'innovazione e gli investimenti andrebbero promossi attraverso sovvenzioni pubbliche piuttosto che attraverso esenzioni fiscali.

Al fine di contrastare efficacemente le strutture di pianificazione fiscale aggressiva ed evitare due regimi fiscali paralleli, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere obbligatoria per tutte le società con un fatturato superiore a 40 milioni di EUR. Le soglie per le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese sono definite già da tempo. Il concetto risale alla quarta direttiva sul diritto societario del 1978. La necessità di introdurre una nuova soglia non è stata finora motivata in modo soddisfacente dalla Commissione. Dal momento che le PMI non dispongono di risorse per investire in strutture di

società di comodo al fine di trasferire artificiosamente gli utili, esse si ritrovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle multinazionali. Al fine di garantire un mercato unico sano è essenziale istituire un sistema di base imponibile comune per l'imposta sulle società equo, efficiente, trasparente e favorevole alla crescita, basato sul principio che gli utili dovrebbero essere tassati nel paese in cui sono realizzati.

Tenendo conto del cambiamento digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario definire il concetto di sede di un'impresa digitale. Le società che realizzano ricavi in uno Stato membro senza disporre di una sede fisica in tale Stato membro devono essere trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica. Pertanto la CCCTB deve applicarsi anche alle società digitali.

III. Introduzione nella proposta di un'aliquota d'imposta minima sulle società

Un'aliquota d'imposta minima comune ed equa sulle società è l'unico modo per realizzare un trattamento equo e paritario tra i vari soggetti che esercitano un'attività economica nell'UE, nonché all'interno della più ampia comunità dei soggetti di imposta. La mancata attuazione di una tale aliquota minima condurrà soltanto a una situazione in cui la corsa al ribasso sulle aliquote d'imposta verrà intensificata. L'esistenza di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società implica che gli Stati membri non saranno più in grado di competere attraverso le basi imponibili e che pertanto vi sarà un maggiore incentivo a competere mediante le aliquote d'imposta. In media, l'imposta sulle società nell'UE è scesa dal 35 % negli anni '90 al 22,5 % di oggi. Per porre fine alla corsa al ribasso delle aliquote d'imposta sulle società a livello dell'UE, è necessario introdurre un'aliquota d'imposta minima del 25 %.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti

Emendamento

(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più *aggressive e* sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio

tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi questi tipi di carenze del mercato.

vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. In un quadro economico più globalizzato, mobile e digitale, un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi questi tipi di carenze del mercato attraverso l'allineamento della base imponibile per l'imposta sulle società nell'Unione e la creazione di un contesto imprenditoriale più equo e coerente in cui le società possano operare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di

Emendamento

(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. Un sistema di imposta sulle società che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società incrementerebbe la trasparenza delle attività delle multinazionali e consentirebbe al pubblico di valutare il loro impatto sull'economia. È pertanto necessario prevedere meccanismi che impediscano alle imprese di sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. I gruppi con sedi nell'Unione dovrebbero sostenere i principi dell'Unione di buona governance. un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione.

È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)⁷, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare

Emendamento

Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)⁷, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare

PE602.928v04-00 6/17 AD\1135637IT.docx

l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali, sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali, sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Dopo la sua attuazione in tutti gli Stati membri, la CCCTB garantirebbe il pagamento delle imposte nel luogo in cui sono realizzati gli utili. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere stabilite le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento.

Emendamento

Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere stabilite le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento. Tuttavia, l'attuazione della CCTB senza il consolidamento non affronterebbe il problema del trasferimento degli utili. Pertanto è essenziale che il consolidamento sia applicato in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2021.

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM (2011) 121 definitivo/2).

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM (2011) 121 definitivo/2).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

In un contesto transfrontaliero (5) sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti devono disporre di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie solo per i gruppi di società di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Inoltre, per meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme sulla CCCTB dovrebbero essere disponibili come opzione anche ai gruppi le cui dimensioni non raggiungono la soglia stabilita.

Emendamento

Al fine di contrastare (5) efficacemente le strutture di pianificazione fiscale aggressiva ed evitare due regimi fiscali paralleli, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per tutte le società ad eccezione delle PMI. Le soglie per le micro, piccole, medie e grandi imprese sono definite dalla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (la quarta direttiva sul diritto societario) Ibis. Dato che le PMI non dispongono di risorse per investire nelle strutture di società di comodo per trasferire artificiosamente gli utili, esse si ritrovano in una situazione di svantaggio competitivo nei confronti delle multinazionali. Al fine di garantire un mercato interno sano è essenziale istituire un sistema di base imponibile comune per l'imposta sulle società equo, efficiente, trasparente e favorevole alla crescita, basato sul principio che gli utili sono tassati nel paese in cui sono realizzati. Per garantire coerenza tra le due fasi dell'iniziativa CCCTB, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per le società che sarebbero considerate un gruppo se l'iniziativa venisse attuata integralmente. Inoltre, per meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme sulla CCCTB dovrebbero essere disponibili come opzione anche ai gruppi le cui dimensioni non raggiungono la soglia stabilita.

^{1 bis} Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata

sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978).

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Tenendo conto del cambiamento digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario definire il concetto di sede di un'impresa digitale. Le società che producono ricavi in uno Stato membro senza disporre di una sede fisica in tale Stato membro dovrebbero essere trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica. Pertanto, la CCCTB dovrebbe applicarsi anche alle imprese digitali.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda tre fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine,

Emendamento

È opportuno che la formula di (10)ripartizione della base imponibile consolidata comprenda tre fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati, anche nel caso delle attività del settore dell'economia digitale che non richiedono necessariamente una sede fissa in uno Stato membro per esercitarvi un'attività. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi

AD\1135637IT.docx 9/17 PE602.928v04-00

mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere tutte le attività materiali immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito.

essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere tutte le attività materiali immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito. Tuttavia, i tre fattori con la stessa ponderazione sono più resilienti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai metodi dei prezzi di trasferimento ampiamente diffusi e attualmente in uso per l'attribuzione degli utili. Di conseguenza potrebbero essere eliminate le lacune esistenti tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare per quanto concerne i prezzi di trasferimento, che rappresentano circa il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili nell'Unione, consentendo di effettuare un passo importante verso un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per porre fine alla corsa al ribasso delle aliquote d'imposta sulle società a livello di Unione, è necessaria nell'Unione un'aliquota d'imposta minima sulle società. In media, le aliquote d'imposta sulle società nell'Unione sono diminuite dal 35% negli anni '90 al 22,5% del periodo attuale. Con l'adozione della CCCTB, gli Stati membri non saranno più in grado di competere attraverso ulteriori diminuzioni delle rispettive aliquote d'imposta sulle società.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

2. Una società che applica le norme della presente direttiva *cessa di essere* soggetta al diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società *per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dalla* presente direttiva, salvo altrimenti stabilito.

Emendamento

2. Una società che applica le norme della presente direttiva *resta* soggetta al diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società. *In caso di conflitto fra la presente direttiva e il diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società, quest'ultimo prevale*, salvo altrimenti stabilito.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Emendamento

(1) Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni *e imprese digitali* situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a *750 000 000* EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

opportions a un ampres

(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 40 000 000 EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

Emendamento

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica anche alle società costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri se la società soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d).

Emendamento

La presente direttiva si applica anche alle società costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri, nonché in relazione alle entrate maturate in uno o più Stati membri, se la società soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica anche alle imprese costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle sedi di imprese digitali rivolte specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro o le cui

entrate provengono dall'attività in uno Stato membro, se l'impresa economica soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d). Per stabilire se la sede di un'impresa digitale è rivolta specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, si considerano, a norma dell'azione 1 dell'iniziativa BEPS dell'OCSE, le ubicazioni fisiche dei consumatori o degli utenti e dei fornitori di beni e servizi offerti. Laddove queste non siano accertabili, si considera se la sede dell'impresa digitale esercita la propria attività economica sotto il dominio di primo livello di uno Stato membro o dell'Unione o se, in relazione alle imprese basate su un'applicazione mobile, la sede dell'impresa digitale distribuisce la sua applicazione attraverso la parte specifica di un centro di distribuzione di un'applicazione mobile di uno Stato membro o se l'attività è esercitata sotto un dominio che, ad esempio in virtù dell'uso di denominazioni di Stati membri, regioni o città, chiarisce che la sede dell'impresa digitale è rivolta ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, o se l'attività economica è soggetta ai termini e alle condizioni generali applicabili specificamente all'Unione o a uno Stato membro, o se la presenza internet della sede dell'impresa digitale offre spazi pubblicitari rivolti specificamente ai consumatori e alle imprese in uno Stato membro.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) "sede di un'impresa digitale", tenendo conto delle conclusioni dell'azione 1 dell'iniziativa BEPS dell'OCSE, una sede rivolta

specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, tenendo in debito conto le ubicazioni fisiche dei consumatori o degli utenti e dei fornitori dei beni e servizi offerti. Laddove queste non siano accertabili, si considera se la sede esercita la propria attività commerciale sotto il dominio di primo livello dello Stato membro o dell'Unione o se, in relazione alle attività economiche basate su un'applicazione mobile, distribuisce la sua applicazione attraverso la parte specifica di un centro di distribuzione di un'applicazione mobile di uno Stato membro o se l'attività è esercitata sotto un dominio che, in virtù ad esempio dell'uso delle denominazioni di Stati membri, regioni o città, chiarisce che la sede è rivolta ai consumatori o alle attività economiche in uno Stato membro, o se l'attività è soggetta ai termini e alle condizioni generali applicabili specificamente all'Unione europea o a uno Stato membro, o se la presenza internet dell'impresa offre spazi pubblicitari specificamente rivolti ai consumatori e alle imprese in uno Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) "aliquota d'imposta effettiva sulle società", un'imposta sulle società pagata in relazione alle entrate e ai profitti indicati nei bilanci di una società.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) tutte le sedi della sua impresa digitale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 73 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni che siano situate, in un paese terzo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 79 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri.

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni *o sedi di imprese digitali* che siano situate, in un paese terzo.

Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio *e al Parlamento europeo* una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società	
Riferimenti	COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 24.11.2016	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 24.11.2016	
Relatore per parere Nomina	Evelyn Regner 28.11.2016	
Esame in commissione	3.5.2017	
Approvazione	7.9.2017	
Esito della votazione finale	+: 13 -: 8 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato, Andrey Novakov	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

13	+
ALDE	Jean-Marie Cavada
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
Verts/ALE	Max Andersson, Julia Reda
S&D	Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

8	-
ALDE	António Marinho e Pinto
ECR	Angel Dzhambazki
PPE	Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti